



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 26-06-2017**

**Oggetto: INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI CRUCIANI, LAMPA E PANICARI AVENTE
AD OGGETTO LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SEFRO ACQUE SRL.**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 19:10, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

PIERMATTEI ROSA	P	PAOLONI PAOLO	P
BIANCONI VANNA	P	PIERANDREI PIER DOMENICO	A
MESCHINI GIOVANNI	P	GRANATA SANDRO	P
FATTOBENE FRANCESCO	P	PANICARI MASSIMO	A
ANTOGNOZZI TARCISIO	P	LAMPA GABRIELA	P
CHIRIELLI SILVIA	A	CRUCIANI PIETRO	P
BIANCHI SARA CLORINDA	P	BORIONI FRANCESCO	P
ORLANDANI JACOPO	P	BOMPADRE MAURO	P
PEZZANESI MICHELA	P		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 3. Presenti n. 14.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. GRANATA SANDRO, PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ORLANDANI JACOPO
PEZZANESI MICHELA
LAMPA GABRIELA



Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio, cede la parola al Consigliere Cruciani, che fa una breve premessa sul ruolo della minoranza, nel testo di seguito riportato, prima di proseguire con l'illustrazione della interrogazione presentata:

"Buonasera a tutti, in questo luogo nuovo, che sa più di tribunale che di Consiglio, ma è comunque un bel sito.

Prima di esporre l'interrogazione, vorrei fare una piccola premessa su quello che è il ruolo della minoranza; uno dei principali della minoranza è la vigilanza sulla regolarità degli atti dell'amministrazione, della maggioranza come della minoranza, quindi dell'amministrazione, in particolare della maggioranza; altro compito è quello di manifestare dissensi ed eventuali lamentele da parte della popolazione, quindi portarli a conoscenza e poi, un altro punto importante, è fare proposte alternative o diverse da quelle della maggioranza, cioè di contrapporre delle proposte a quelle dell'amministrazione e motivarle, naturalmente. Quindi, è necessario che la maggioranza ci dia atto del fatto che noi, in quanto minoranza, non abbiamo fatto opposizione, almeno finora, in quest'anno, abbiamo fatto un'opposizione, credo, abbastanza costruttiva; in questo periodo difficile, non ci siamo limitati a un'opposizione blanda, ma, considerando l'attenuante degli eventi straordinari del terremoto, abbiamo cercato di essere sempre abbastanza costruttivi; c'è un esempio nel vicino Comune di Camerino, dove c'è stato uno scontro aspro, tra l'altro c'è un consigliere della minoranza di questo Comune, io non accetto questi toni, perché la minoranza ha il suo ruolo e quindi fa le sue dimostrazioni senza peraltro cadere in situazioni fini a se stesse; in questo periodo, se facessimo un'opposizione dura, saremmo tacciati di sciaccallaggio, come è accaduto in altre parti, ma questo non lo vogliamo fare e non lo abbiamo fatto; bisogna vedere cosa può fare la minoranza, bisogna vedere se può apportare un contributo vero, bisogna vedere se c'è un reale accesso agli atti, anche questo, per esempio, ovvero quello che è stato contestato nel Comune vicino; a volte, bisogna far maggiormente partecipe la minoranza a tutto quello che si fa; mi ha colpito molto questo atteggiamento del Sindaco del vicino Comune, che ha chiesto le dimissioni della minoranza, ma, ripeto, il primo compito è la vigilanza della regolarità degli atti dell'amministrazione.

Ora veniamo al punto all'ordine del giorno.

Prima di tutto devo dire che è già stato commesso un errore relativamente alla nomina alla Casa di riposo; a tal proposito, invito la maggioranza a rivedere anche questa cosa; secondo me potremmo essere ancora in tempo, altrimenti potrebbero essere invalidati gli atti dell'ente e qualche amministratore dell'ente è preoccupato di questo; nel caso in questione, è stata fatta una nomina, adesso lo vediamo proprio al punto, incompatibile con il ruolo di consigliere comunale per le motivazioni che ora vi enuncerò e che sono comprese nell'interrogazione."

A questo punto il Consigliere Cruciani come previsto prosegue con l'illustrazione della presente interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali: Cruciani Pietro, Lampa Gabriela e Panicari Massimo, pervenuta al Protocollo generale del Comune in data 26.05.2017 ed assunta al n. 17929:



Preg.mo Presidente del Consiglio Comunale
Preg.mo Sindaco
SEDE

Oggetto: interrogazione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - risposta orale al prossimo Consiglio Comunale.

Premesso che:

- La società Assem spa è totalmente partecipata dal Comune di San Severino Marche e che la stessa partecipa con il 49% la società Sefro Acque s.r.l. corrente in Sefro in Piazza Bellanti Giorgio n. 1 ed iscritta al Registro delle Imprese di Macerata al n. 01590870430;
- La società Sefro Acque srl ha per oggetto sociale la captazione, la canalizzazione, imbottigliamento, commercializzazione acque di sorgente e minerali destinate a consumo e che la stessa ha recentemente rinnovato alcuni organi sociali;
- In data 7 marzo 2017 l'assemblea dei soci ha nominato il consiglio di amministrazione composto da n. 3 componenti nelle persone del sig. Tarcisio Antognozzi quale presidente, il sig. Massimo Gubinelli e la sig.ra Barbara Bifanelli;
- La nomina del consiglio di amministrazione è stata correttamente trascritta al Registro delle Imprese di Macerata in data 27 marzo 2017 nei termini prescritti dalle vigenti norme;

Atteso che:

- Il sig. Tarcisio Antognozzi è attualmente consigliere comunale del Comune di San Severino Marche regolarmente eletto;

Visto:

- L'art. 63 del TUEL laddove positivamente recita *"Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del*



comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente [...];

Considerato che:

- Il Comune di San Severino Marche partecipata al 100% Assem spa e che la stessa partecipa per il 49% la società Sefro Acque srl e che la norma positivamente prevede una partecipazione del Comune di almeno il 20% non facendo alcun riferimento alle partecipazioni dirette ovvero indirette;
- La società Sefro Acque srl si può inquadrare all'interno delle società di cui all'art. 2 del D. Lgs. 175/2016;
- Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società Sefro Acque srl e che lo stesso attualmente ricopre l'incarico di consigliere comunale

Si chiede al Sindaco:

1. DI CONOSCERE, se lo stesso ravvisa la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 Tuel in capo al consigliere comunale di San Severino Marche sig. Tarcisio Antognozzi e se nel caso non la dovesse ravvisare illustrare analiticamente le motivazioni;
2. DI CONOSCERE se ritiene provvedere, senza indugio, alle opportune segnalazioni agli organi preposti, come la Prefettura e l'ANAC per gli opportuni provvedimenti, al fine di non incorrere ad eventuali responsabilità conseguenti al pubblico ufficio che riveste e laddove non dovesse ritenere di procedere alle segnalazioni si richiede di conoscere analiticamente le ragioni.

I Sottoscritti

F.to Cruciani Pietro

F.to Lampa Gabriela

F.to Panicari Massimo

Ascoltato l'intervento di risposta del Vice Sindaco - Assessore Meschini, di seguito riportato:

"Ringrazio il consigliere Cruciani e gli altri firmatari dell'interrogazione.

Trattandosi di una questione piuttosto tecnica, io lascerei la parola all'avvocato Tapanelli, che è il nostro Vice Segretario, lascio a lui la spiegazione tecnica della questione legale, che riguarda questa mozione."



Il Vice Sindaco – Assessore Meschini cede la parola al Vice Segretario Generale, Avv. Tapanelli, per una risposta tecnica all'interrogazione.

Udito l'intervento del Vice Segretario Generale, Avv. Tapanelli, di seguito riportato:

“Grazie, Vice Sindaco.

Questa è una problematica che avevamo già analizzato, sia con ASSEM, facendo partecipe ovviamente direttamente l'assessore interessato. Diciamo subito che anche alla luce del correttivo, che è stato deliberato e non ancora pubblicato sul decreto nuovo, ultimo, il Testo Unico delle partecipate, la materia è molto attuale e molto densa di contenuti, anche perché nel corso degli anni, ormai, abbiamo assistito a una proliferazione di legislazione proprio sulle tematiche relative all'incompatibilità, all'incandidabilità e all'ineleggibilità e inconferibilità degli incarichi; diciamo che in questo caso, noi parliamo ovviamente dell'esercizio di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, che è quello del diritto all'elettorato passivo o di elettorato passivo, e questo significa che ciascun cittadino ha il diritto di essere eletto e quindi di partecipare alla vita e alla gestione della cosa pubblica. Nel nostro caso, parliamo del consigliere e assessore Tarcisio Antognozzi. In questo caso, la garanzia che deve essere posta in essere, proprio in riferimento a questo diritto di elettorato passivo, si palesa in una lettura sempre molto restrittiva dei casi di incompatibilità, come nel caso esposto nell'interrogazione. Tra le tante pronunce giurisprudenziali, ho trovato una recente sentenza del Tar di Napoli, del 2015, che ha sintetizzato in maniera molto esaustiva la tematica, evidenziando che la disciplina delle elezioni negli enti locali prevede tre diverse cause limitative del diritto o dell'esercizio del diritto di elettorato passivo, quindi l'incandidabilità, che ritroviamo nell'articolo 58 del Testo Unico degli enti locali, ormai abrogato e trasfuso negli articoli 10 e 11 di uno dei decreti attuativi della riforma della legge Severino, la famosa legge del 2012, che poi ha generato, se non ricordo male, quattro decreti attuativi. Poi, abbiamo l'ineleggibilità, che è, invece, riferita all'articolo 60, sempre del TUEL, del Testo Unico degli Enti Locali e l'incompatibilità, citata nell'interrogazione, che fa riferimento all'articolo 63. A tale tripartizione, va poi aggiunto anche un ulteriore decreto attuativo della legge Severino, che è il 39 del 2013, che ha dettagliato alcune situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico. In sintesi, il giudice ha riassunto le tre cause in questo modo: l'incompatibilità, che investe la posizione dell'eletto e, impedendo il contemporaneo esercizio di due funzioni non incide minimamente sull'elezione, ma vieta di ricoprire la carica, quindi fermo restando la sanzione della decadenza dalla carica in caso di omessa rimozione della causa di incompatibilità, come è il caso nostro; poi, abbiamo l'ineleggibilità e l'incandidabilità, che sono due situazioni ben più gravi, che provocano, una la decadenza immediata, mentre l'altra esclude alla radice la possibilità di avere una carica elettiva e può portare anche all'invalidità di tutta la parte elettiva della stessa lista, quindi con la nullità di tutti i voti presi in quella lista, dove l'incandidabile era presente. Tutti questi casi, come dicevo, hanno un comune denominatore, che è proprio quello, confermato a più riprese dalla giurisprudenza, dell'eccezionalità, quindi ci dobbiamo sempre muovere all'interno del concetto di eccezionalità, perché tali fattispecie costituiscono un'eccezione al generale e fondamentale principio di libero accesso in condizioni di uguaglianza di tutti i cittadini alle cariche elettive e devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti a evitare al massimo possibili situazioni di persistenti incertezze, che inciderebbero in negativo sulla pari capacità elettorale passiva dei cittadini. In altri termini, leggo alcuni passi: «Le cause limitative del diritto costituzionalmente garantito dall'elettorato passivo, sono norme di stretta interpretazione, dovendosi, quindi, escludere un'interpretazione estensiva e analogica, al fine di ricomprendere fattispecie testualmente



non previste». Nello specifico, l'articolo 63, comma 1, oggetto dell'interrogazione, testualmente recita: «Non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, Consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del Comune». Questa norma, precedentemente, non prevedeva neanche la percentuale del 20%, ma bastava una percentuale minima, poi il legislatore si è accorto che forse era eccessivamente restrittiva rispetto alla prassi elettiva, politica, istituzionale e quindi ha introdotto questo ulteriore vincolo e limite, garantista, ma tuttavia ha sempre fatto riferimento a partecipazioni dirette, quindi direttamente possedute dagli enti locali. Quindi, in sintesi possiamo dire che il tenore elettorale dell'articolo 63 e la stretta interpretazione che ne consegue non risultano applicabili alla situazione riportata dall'interrogazione in discussione, che fa invece riferimento a una partecipazione indiretta, seppure superiore a quella soglia del 20% che abbiamo detto.

Pertanto, «Tale fattispecie interpretativa non risulta tipizzata dal legislatore e non può, come già specificato e come ribadito dalla giurisprudenza, applicarsi in via né analogica né estensiva», proprio perché l'articolo 63, comma 1, punto 1 fa riferimento espressamente alla locuzione da parte del Comune.

Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, poi se ci sono domande sono a disposizione, facendo riferimento alla Prefettura e all'ANAC, c'è da dire che nello specifico è proprio previsto un articolo, sempre del Testo Unico degli enti locali, l'articolo 69, che disciplina la procedura eventuale di contestazione della causa di incompatibilità; quindi, la Prefettura e l'Autorità nazionale anticorruzione in questo caso, su questa specifica norma, forse hanno più un potere di moral suasion, per dirla con termini anglofoni, mentre l'ANAC avrebbe una competenza specifica in riferimento a uno di quei decreti attuativi, di cui abbiamo parlato prima, ovvero il numero 39 del 2013, con possibilità anche di sanzionare eventualmente il consigliere inadempiente. Questo è quanto. “.

Ascoltato l'intervento del Consigliere Cruciani, di seguito riportato:

“Devo dire che la risposta è molto giuridica e non mi sembra molto cristallina, né lapalissiana né molto chiara, per cui è soggetta a interpretazioni. Io porto solo un esempio; il dottor Gobbi, che è stato uno dei primi eletti nel vicino Comune di Tolentino, si è dimesso subito, prima della nomina a consigliere, altrimenti sarebbe stato incompatibile con la nomina a Presidente dell'ente, dell'ASSM, la carica che riveste. Per questo, anche la Segreteria del Sindaco Pezzanesi ha chiesto chiarimenti; esiste una sentenza di un tribunale toscano, e dice che la norma parla assolutamente di incompatibilità, quindi io, sinceramente, visto che poi l'assessore Antognozzi riveste molte cariche, potrebbe lasciare quella di consigliere o viceversa senza pregiudicare il suo ruolo di assessore, per cui non ci sarebbero grossi problemi, altrimenti credo che saremmo costretti a ricorrere ad altri organi, alla Prefettura e via dicendo per chiedere dei pareri senza nessun tipo di accanimento. Questa è la risposta, non so se qualcuno vuole chiedere qualcosa al Vice Segretario Tapanelli.

(Interventi fuori microfono)

Nell'interrogazione non è previsto un dibattito, ma soltanto la risposta. Io, dunque, mi ritengo soddisfatto parzialmente e conto eventualmente di chiedere altri chiarimenti agli enti preposti.”.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to GRANATA SANDRO

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

li 06-09-17

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario
F.to TAPANELLI PIETRO

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
TAPANELLI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 06-09-17 al 20-09-17 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 21-09-17

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to _____